



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI IV

Roma,

All'ICQRF

Ufficio VICO I
SEDE

Ufficio PREF II
SEDE

Oggetto: DL 21 settembre 2019, n. 104

Con riferimento al DL in oggetto, in fase di conversione in legge, che comporta - a distanza di un anno - il nuovo trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni in materia di turismo ad oggi esercitate da questa Amministrazione, ed alla luce delle già numerose richieste di indicazioni circa la denominazione del Ministero da riportare nelle etichette dei prodotti DOP e IGP avanzate a questo ufficio, si ritiene necessario fornire taluni chiarimenti al riguardo.

Al riguardo, si segnala che a seguito di un ulteriore approfondimento in materia, le indicazioni da riportare nelle etichette dei prodotti DOP, IGP ed STG diverse da quelle previste nell'ambito di ogni specifico disciplinare di produzione di ciascun prodotto non rientrano tra le competenze di questa Direzione.

Tutti gli altri aspetti, compresi quelli eventualmente ricompresi nei piani di controllo afferiscono alla disciplina prevista dal Reg. UE 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione.

Fermo restando quanto sopra, al fine di fornire comunque un supporto agli operatori per evitare un aumento degli oneri a carico delle imprese e di conseguenza ostacoli alla commercializzazione dei prodotti DOP e IGP, si suggerisce, laddove codesto Ispettorato convenga con tale posizione, che sia consentito nella dicitura "Certificato da Organismo di Controllo autorizzato (o Autorità pubblica designata) dal" l'utilizzo alternativo di entrambe le denominazioni per far riferimento al Ministero sia per esteso che nell'acronimo (quindi Mipaaf o Mipaaft).

Come già indicato in precedenti comunicazioni su problematica analoga, si ritiene che tale fattispecie non sia ingannevole per il consumatore ed in grado, altresì, di garantire l'identificabilità del soggetto pubblico deputato all'autorizzazione o designazione dell'organismo di controllo privato o pubblico che assicura la certificazione del prodotto DOP, IGP ed STG.

Rimane fermo che la denominazione del Ministero è mutata e, pertanto, sarà cura delle imprese interessate adeguarsi alla prima occasione utile.

Tutto quanto sopra esposto, si invita codesto Ispettorato - se condivide il suggerimento dell'Ufficio - a voler diramare tale comunicazione a tutti gli Organismi di Controllo autorizzati ed alle Autorità pubbliche designate.

IL DIRIGENTE
Luigi Polizzi
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

